

DICHIARAZIONI

Gli ultimi controlli sul Modello Unico 2013 prima dell'invio

di **Leonardo Pietrobon**

Ormai siamo prossimi al traguardo del **30 settembre** per l'**invio dei modelli dichiarativi** relativi all'anno d'imposta 2012, i cui quadri, dedicati alla determinazione del reddito imponibile e delle rispettive imposte, sono stati oggetto di plurimi controlli a discapito di aspetti, informazioni e dati che devono essere indicati in dichiarazione e per i quali il tempo dedicato, nel corso dei mesi estivi, è stato estremamente ridotto.

Il controllo, prima dell'invio, necessariamente parte dal **frontespizio del modello Unico**, ove si rende necessario verificare se sono stati indicati **tutti i quadri che si intendono allegare** alla dichiarazione, partendo dalla dichiarazione Iva, se l'invio vuole essere eseguito assieme al modello Unico (anche se la dichiarazione presenta un saldo a debito, come chiarito dalla Agenzia delle entrate con la **Circolare n. 1/E/2011**), passando per il "problematico" quadro RW.

Nel frontespizio un po' di attenzione deve essere riservata ai dati riguardanti la **residenza e il domicilio fiscale del contribuente**, in cui è necessario riportare gli eventuali **cambi intercorsi**, indicando la data esatta di modifica (giorno, mese ed anno) e ricordando che gli **effetti decorrono a partire dal 60° giorno successivo** a quello in cui si è realizzato il cambiamento. Tale informazione, nel caso in cui non sia gestita in modo corretto, può avere delle **conseguenze sull'ammontare delle addizionali** comunali e regionali dovute dal contribuente, con possibili contestazioni di **insufficienti versamenti** in tal senso da parte dell'Agenzia.

Un ulteriore aspetto che in sede di compilazione del modello può sembrare una "banalità", ma che può nascondere in realtà delle insidie, è l'indicazione della data di **assunzione dell'impegno** da parte dell'intermediario abilitato all'**invio telematico della dichiarazione**. Infatti, in base a quanto stabilito dall'**art. 2 del D.P.R. n. 322/1998**, l'intermediario che ha **assunto l'impegno** alla presentazione telematica del modello dichiarativo **prima della scadenza del termine di presentazione (30.9.2013)** deve procedere all'invio dello stesso entro tale termine. Nel caso in cui, invece, **l'impegno sia assunto dopo tale scadenza**, in base a quanto stabilito dal comma 7-ter dell'art. 3 D.P.R. n. 322/1998, l'intermediario **ha tempo 30 giorni** per effettuare la trasmissione. Di conseguenza, da un punto di vista meramente pratico, l'indicazione di **una data successiva al 30.9.2013** fa scattare l'obbligo di **inviare il modello dichiarativo entro i 30 giorni successivi alla data indicata**. A tal proposito si ricorda che in base all'**art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997**, il **ritardato invio** della dichiarazione comporta in capo all'intermediario abilitato l'irrogazione di una **sanzione che va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 5.164 euro**.

Nel **modello dichiarativo delle persone fisiche**, oltre ai tradizionali controlli inerenti la documentazione che attesti il sostenimento delle diverse spese che danno diritto a beneficiare delle varie detrazioni d'imposta, è necessario prestare attenzione ad alcuni **dati e quadri meramente informativi**, quali ad esempio:

- l'indicazione degli **estremi di registrazione del contratto di locazione**, nel caso in cui il contribuente voglia accedere al regime della **cedolare secca (righe da RB21 a RB23)**;
- la compilazione del già citato **quadro RW**, da parte dei **soggetti fiscalmente residenti** in Italia **con attività all'estero**, la cui omissione o errata compilazione comporta un regime sanzionatorio tutt'altro che trascurabile, nonostante la riduzione introdotta dalla Legge 97/2013 (da un minimo del 3% ad un massimo del 15%, con misure doppie, dal 6% al 30% per i beni e le attività situate in Paradisi fiscali).

Un errore che si riesce a risolvere, in quanto è preventivamente e fortunatamente segnalato dai controlli Entratel, riguarda una delle possibili cause di **inapplicabilità o esclusione degli studi di settore** o dei parametri. A tal proposito, si ricorda che **l'indebita indicazione di cause di esclusione** dagli studi di settore può portare, in sede di controllo, all'applicazione di una **ricostruzione induttiva** del reddito dell'attività svolta, con evidenti rischi connessi a tale attività accertativa. Per quanto riguarda, invece, le cause di esclusione dagli studi per **"non normale" svolgimento dell'attività** (codice 7), potrebbe essere utile dettagliare, in modo preventivo, le ragioni di tale condizione nel c.d. **quadro delle annotazioni**, al fine di porre le basi "utili" per un eventuale contraddittorio con l'Agenzia delle entrate (o semplicemente confidare nella mancata selezione del contribuente per i controlli).

Con riferimento ancora agli studi di settore, si segnala che dall'attuale modello dichiarativo è stata introdotta la casella **"Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario"**, la cui barratura comporterà che **eventuali comunicazioni** saranno **inviate direttamente all'intermediario**.

Per quanto riguarda il modello Unico SC, il **quadro RS** per certi aspetti rappresenta una sorta di **"maxi prospetto informativo"**, nonché di raccordo, rispetto alla determinazione del reddito imponibile e delle relative imposte. In tale quadro, infatti, devono essere riportati molteplici dati, quali ad esempio:

- le **perdite d'impresa non compensate (RS44 e RS45)**, per le quali è necessario prestare attenzione alla distinzione tra quelle **interamente riportabili** e quelle **riportabili nei limiti dell'80% del reddito prodotto**. Si ricorda, infatti, che la mancata separazione degli importi può portare alla determinazione di un reddito errato rispetto a quello poi liquidato automaticamente dall'Agenzia delle entrate;
- la **svalutazione dei crediti** per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, da indicare nei righe da **RS64 a RS69**, in cui devono essere riportati alcuni dati relativi al periodo d'imposta precedente;

- il **valore delle aree degli immobili strumentali, nei rigi RS77 e RS78**, al fine di adempiere agli obblighi introdotti dall'art. 36, comma 7 del D.L. n. 223/2006, in base al quale, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo dell'area occupata dalla costruzione;
- il valore delle **spese di rappresentanza** sostenute dalle imprese di **nuova costituzione**, oggetto di ripresa in aumento per mancanza di ricavi, che devono essere indicate nel **rigo RS101**, al fine di permettere la deducibilità delle stesse, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, D.M. 19.11.2008, nel periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi;
- i **prezzi di trasferimento (transfer pricing)**, le cui informazioni trovano la loro collocazione nel **rigo RS106**. Tale prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate dal **comma 7, dell'art. 110 del Tuir**.

In conclusione, non perché tale aspetto rappresenti l'ultimo dei controlli da fare, bensì perché rappresenta un dato "banale", si ricorda che nel **rigo RS107** deve essere **riportato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Tuir**, a meno che l'impresa non abbia realizzato alcun componente positivo, situazione per la quale, invece, è necessario barrare la **colonna 1** dello stesso rigo RS107.